

CITTA' DI CORSICO

PROVINCIA DI MILANO

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

In applicazione del Decreto Legislativo 507/93

- 1 INTRODUZIONE
- 2 LA PUBBLICITA' ESTERNA - CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI
 - DEFINIZIONI
 - DURATA
 - DESTINAZIONE D'USO
- 3 CLASSIFICAZIONE DELLA VIABILITA'
 - DEFINIZIONI
 - DELIMITAZIONI DEL CENTRO ABITATO
- 4 MAGGIORI RESTRIZIONI ALLE DISTANZE PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA
- 5 SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO
- 6 CRITERI GENERALI PER LE INSTALLAZIONI DI IMPIANTI PUBBLICITARI
 - NORMATIVA
 - SICUREZZA
 - FUNZIONALITA'
 - DECORO
- 7 NORME GENERALI PER LE INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI
 - FORMA E COLORE
 - MATERIALI
 - STRUTTURA
 - DISTANZE
 - ILLUMINAZIONE
 - POSIZIONAMENTO
 - LIMITAZIONI E DIVIETI
- 8 DISCIPLINA DELLE INSTALLAZIONI DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI
- 9 AUTORIZZAZIONI
- 10 CANONE DI CONCESSIONE PER UTILIZZO SUOLO PUBBLICO
- 11 OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
- 12 VIGILANZA
- 13 RIMOZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI ABUSIVI
- 14 SANZIONI AMMINISTRATIVE
- 15 NORME TRANSITORIE

1 INTRODUZIONE

La pubblicità esterna sarà effettuata nel territorio del Comune di Corsico in conformità alle norme contenute nel presente “ Piano generale degli impianti pubblicitari” successivamente denominato Piano adottato in attuazione di quanto disposto dal Decreto Legislativo 507/93.

Il Piano disciplina la pubblicità temporanea e permanente di tipo Istituzionale, Commerciale, Privata, su suolo pubblico, così come classificata dal Decreto Legislativo 507/93, con esclusione della pubblicità effettuata con veicoli, aeromobili, palloni frenanti, messaggi sonori o mediante distribuzione di volantini o altro materiale pubblicitario e comunque in forma ambulante.

Sono altresì escluse le insegne di esercizio ed i segni orizzontali reclamistici.

La segnaletica direzionale di tipo industriale, commerciale, artigianale, installata ai sensi dell’art.134 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada e successive modifiche e integrazioni non è da considerare impianto pubblicitario, ma segnaletica stradale verticale.

2 LA PUBBLICITA’ ESTERNA: CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

DEFINIZIONI

Al fine di definire le modalità di installazione degli impianti pubblicitari, essi sono inizialmente classificati come dall’art. 47 del Regolamento di esecuzione ed attuazione DPR 16 Dicembre 1992 n. 495, con le modifiche introdotte dal DPR 16 settembre 1996 n. 610. La citata classificazione suddivide le tipologie di impianti pubblicitari nelle seguenti categorie:

Art. 47 Comma 2 – PREINSEGNA-

Si definisce “preinsegna” la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzatasi manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportata da un’idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 Km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

Art. 47 Comma 4 – CARTELLO-

Si definisce “cartello” un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Art. 47 Comma 5 – STRISCIONE, LOCANDINA E STENDARDO-

Si definisce “striscione, locandina e stendardo” l’elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere anche in materiale rigido.

Art. 47 Comma 7 – IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO-

Si definisce “impianto pubblicitario di servizio” qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell’ambito dell’arredo urbano e stradale (fermate

autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può essere anche luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Art. 47 Comma 8 – IMPIANTI DI PUBBLICITA' O PROPAGANDA-

Si definisce “impianto di pubblicità o propaganda” qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

DURATA

Gli impianti pubblicitari considerati dal Piano e come precedentemente definiti, ad eccezione degli impianti per affissione pubblica ed impianti per le affissioni dirette, sono ulteriormente classificati in funzione della durata del periodo di esposizione, nelle seguenti due categorie:

Impianti di pubblicità temporanea: appartengono a questa categorie gli impianti esplicitamente finalizzati all'esposizione di pubblicità relazionata a speciali eventi di durata limitata (3 mesi massimo) quali manifestazioni, spettacoli, mostre, fiere, vendite, offerte promozionali, ecc.. L'esposizione dei messaggi su questi impianti, che possono essere anche solidamente ancorati al suolo in maniera permanente o ad altre strutture in elevazione, è ammessa solo ed unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o evento a cui si riferiscono, oltre che durante i sette giorni precedenti e le 24 ore successive alla stessa.

Fanno eccezione gli impianti destinati alle affissioni dirette per i quali sarà consentito il cambio del messaggio, con una cadenza minima di 15 giorni, indipendentemente dall'evento o dalla manifestazione che pubblicizzano fermo restando che gli stessi dovranno corrispondere l'imposta comunale sulla pubblicità per l'intero anno di riferimento, indipendentemente dal periodo di esposizione del messaggio, (sempre che durante l'anno venga esposto almeno un messaggio). In ogni caso ad ogni variazione del messaggio pubblicitario il titolare dell'autorizzazione è obbligato a darne comunicazione al concessionario per la gestione della pubblicità. In assenza di tale comunicazione si applicano le sanzioni di cui all'art. 23-comma 1 del D.Lgs. 507/93 (omessa dichiarazione).

Impianti di pubblicità permanente: rientrano in tale categoria gli impianti pubblicitari, vincolati solidamente al suolo o ad altre strutture in elevazione, destinati a costituire un supporto duraturo per l'esposizione di messaggi pubblicitari quali: cartelli, tabelle murali, impianti associati a prestazioni di pubblico interesse, ecc.. E' definito quindi permanente il mezzo che, indipendentemente dal supporto impiegato, abbia durata in opera superiore a 3 mesi per ciascuna autorizzazione richiesta. Le autorizzazioni di impianti permanenti sono sempre rilasciate in forma precaria e quindi revocabili in qualsiasi momento da parte dell'Amministrazione Comunale per sopravvenute necessità. All'atto del rilascio dell'autorizzazione, gli organi comunali competenti potranno stabilire la durata ammessa per ogni singola installazione che, avrà durata di anni 3, rinnovabili.

DESTINAZIONE D'USO

Gli impianti pubblicitari in funzione della loro destinazione d'uso si classificano come segue:

Istituzionali: appartengono a questa categoria gli impianti preposti alla comunicazione, informazione e diffusione di messaggi o iniziative di pubblico interesse, normalmente effettuati

da Enti pubblici o di diritto pubblico o comunque da altro (associazioni, circoli, ecc.. regolamentati da statuto) e comunque senza fine di lucro o privi di rilevanza economica.

Commerciali: sono tutti gli impianti pubblicitari adibiti all'esposizione di messaggi pubblicitari, ovvero intesi alla divulgazione di informazioni, comunicazioni e quant'altro utile alla promozione di un'attività, un prodotto o un servizio.

CARTELLO

| |
|--------------------------------------|
| Tipologie cartelli |
| <3 mq, permanente, istituzionale |
| <3 mq, temporaneo, istituzionale |
| < 3 mq, permanente, commerciale |
| <3 mq, temporaneo, commerciale |
| >3 mq, permanente commerciale <18 mq |
| >3 mq, temporaneo commerciale <18 mq |
| > 18 mq, permanente commerciale |
| > 18 mq, temporaneo commerciale |

STRISCIONE, LOCANDINA E STENDARDO

| |
|---------------------------|
| Tipologie cartelli |
| Striscione istituzionale |
| Striscione commerciale |

IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO

| |
|--|
| Tipologie cartelli |
| Impianti abbinati a pensilina fermata bus, commerciale |
| Impianti abbinati a palina fermata bus, commerciale |
| Impianti abbinati a transenne parapetonali |
| Impianti abbinati ad orologi digitali |
| Impianti abbinati a cartina urbana |

IMPIANTI DI PUBBLICITA' O PROPAGANDA

| |
|-----------------------------|
| Tipologie cartelli |
| Insegne speciali |
| Cartelli a messaggio mobile |

3 - CLASSIFICAZIONE DELLA VIABILITA'

DEFINIZIONI

L'art. 2 comma 2 del Codice della Strada classifica gli elementi della struttura viaria in funzione delle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali in vari tipi:

A) AUTOSTRADE

Strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione. (Lettera così modificata dall'art.1 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, in vigore dal 1 settembre 1993).

B) STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI

Strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con elemento due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione. (Lettera così modificata dall'art.1 D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 362, in vigore dal 1 settembre 1993).

C) STRADE EXTRAURBANE SECONDARIE

Strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchina.

D) STRADE URBANE DI SCORRIMENTO

Strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali estranee alla carreggiata entrambe con immissioni ed uscite concentrate. (Lettera così modificata dall'art.1 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, in vigore dal 1 settembre 1993).

E) STRADE URBANE DI QUARTIERE

Strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.

F) STRADE LOCALI

Strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata, ai fini di cui al comma 1 art. 2 del Nuovo codice della Strada, non facente parte degli altri tipi di strade.

DELIMITAZIONE DEL CENTRO ABITATO

Il centro abitato di Corsico è definito da delibera n. 914 del 21/6/1994 e delibera n. 1257 del 10/09/1996.

Comprende tutte le strade esistenti nel territorio comunale di seguito elencate, come evidenziato nella cartografia allegata (allegato A):

| | | |
|-------------|---------|----------------------|
| Via | delle | Acacie |
| Via | | Alfieri |
| Via | | Alighieri Dante |
| Via | | Alzaia Trento |
| Via | | Alzaia Trieste |
| Via | degli | Artigiani |
| Via | | Baracca |
| Via | | Battisti Cesare |
| Via | | Bernini Gian Lorenzo |
| Via | | Borsini Costantino |
| Via | | Bozzi Leopoldo |
| Via | | Brunelleschi Filippo |
| Via | | Buonarroti |
| Via | | Buozzi Bruno |
| Via | | Caboto Sebastiano |
| Via | | Cadamosto Alvise |
| Via | | Cadorna |
| Via | | Canova Antonio |
| Via | General | Cantore Antonio |
| Via | | Capannina |
| P.zza | | Carabelli Aristide |
| Via | | Carducci |
| Via | | Cascina Lavagna |
| Via | | Cattaneo Carlo |
| Via | | Cavour Camillo Benso |
| Via | | Cellini Benvenuto |
| Via | | Cesano Boscone |
| Via | | Colombo Cristoforo |
| Via | della | Concordia |
| Via | | Conti Laura |
| Via | | Copernico Niccolò |
| Via | | Corridoni Filippo |
| Via | | Costa |
| Via | | Croce Benedetto |
| Passaggio | | Curiel |
| Via | | Curiel Eugenio |
| Via | | Da Vinci Leonardo |
| Via | | De Gasperi Alcide |
| Via | | Di Vittorio Giuseppe |
| Via | | Diaz Armando |
| Via | | Don Agostino Sacconi |
| Via | | Donatello |
| Via | | Donizzetti Gaetano |
| Via Privata | | Euclide |
| P.zza | | Europa |
| Via | | Falcone Giovanni |
| Via | | Fermi Enrico |
| Via | | Filzi Fabio |
| Via | | Fiume |
| Via | | Fontanile |
| Via | | Foscolo Ugo |
| P.zza | | Fratelli Cervi |

| | | |
|-------------|----------|--------------------------|
| Via | | Fratelli di Dio |
| Passaggio | | Fratelli Rosselli |
| Via Privata | | Galeno Carlo |
| Via | | Galilei |
| Via | | Galvani Luigi |
| Via | | Garibaldi Giuseppe |
| Via | dei | Gelsi |
| Via | dei | Gigli |
| Via | | Gobetti Pietro |
| Via | | Gramsci Antonio |
| Via | | Grandi |
| Piazza | | I Maggio |
| Via | | Il Giugno |
| Viale | dell' | Industria |
| Via | | Iotti Nilde |
| Viale | | Italia |
| Via | | IV Novembre |
| Via | Fratelli | Kennedy |
| Via | | Keplero Giovanni |
| Via | | Labriola Arturo |
| Via | dei | Lavoratori |
| Via | | Leopardi Giacomo |
| Viale | della | Liberazione |
| P.zza | della | Libertà |
| Via | | Magellano Ferdinando |
| Via | delle | Magnolie |
| Via | | Malakoff |
| Via | dei | Mandorli |
| Via | | Manzoni Alessandro |
| L.go | | Manzoni Alessandro |
| Via | | Marchesi Concetto |
| Via | | Marconi Guglielmo |
| Via | | Marzabotto |
| Via | | Matteotti Giacomo |
| Via | | Mazzini Giuseppe |
| Via | | Merli Francesco |
| Via | | Meucci Antonio |
| Via | | Milano |
| L.go | Don | Minzoni |
| Via | | Molinetto di Lorenteggio |
| Via | | Monferrato |
| Via | | Monte Grappa |
| Via | | Monte Sabotino |
| Via | | Montello |
| Via | | Montessori Maria |
| Via | | Monti Vincenzo |
| Via | | Morante Elsa |
| Via | dei | Navigli |
| Via | | Nearco |
| Via | | Nenni Pietro |
| Via | | Oberdan |
| P.zza | | Papa Giovanni XXIII |
| Via | | Parini Giuseppe |
| Via | | Pascoli Giovanni |
| Via | | Pavese Cesare |
| P.zza | | Petrarca Francesco |

| | | |
|-------------|-------|-------------------------|
| P.zza | | Pianta |
| Via | | Piave |
| Via | | Pitagora |
| Via | | Polo Marco |
| Via | | Porta Carlo |
| Via | | Repubblica dell' Ossola |
| Viale | della | Resistenza |
| Viale | delle | Rimembranze |
| Via | | Roma |
| Via | delle | Rose |
| Via | | Saffi Aurelio |
| Via | | Salma Luigi |
| Via | | Salvemini Gaetano |
| Via | | San Francesco d'Assisi |
| Via | | Sant'Adele |
| Via | | Sanzio Raffaello |
| Via | | Sauro Nazario |
| Via | | Sella Quintino |
| Via | | Solari Andrea |
| Via | don | Sturzo Luigi |
| Via | dei | Tigli |
| Via | | Togliatti Palmiro |
| Via | don | Tornaghi Fabrizio |
| Via | | Travaglia |
| Via | | Trieste (Buccinasco) |
| Via | | Turati Filippo |
| Largo | | V Alpini |
| Via | | Verdi Giuseppe |
| Via Privata | | Verganti |
| Via | | Vespucci Amerigo |
| Via | | Vigevanese |
| Via | | VIII Maggio |
| Via | | Visconti di Modrone |
| Via | | Vittorini Elio |
| Via | | Vittorio Emanuele II |
| Via | | Vittorio Veneto |
| Via | | Volta Alessandro |
| Via | | XX Settembre |
| Via | | XXII Marzo |
| Via | | XXIV Maggio |
| Via | | XXV Aprile |

Tutte le strade del Comune di Corsico sono classificate ai sensi del "Nuovo codice della strada", D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni come strade di tipo F – Strade locali, così come evidenziato negli elaborati vigenti del Piano Urbano del Traffico (PUT).

Successivi aggiornamenti del PUT potranno ridefinirne la classificazione.

In tutte le strade sopra citate è possibile l'installazione di impianti pubblicitari nel rispetto della normativa in vigore previa autorizzazione, fatto salvo quanto di seguito riportato.

Viene definita una fascia di rispetto lungo il Naviglio Grande, pari a m. 20 dal ciglio del canale, ove non è permessa l'installazione di impianti pubblicitari (vedi cartografia allegato A).

Nelle seguenti strade l'installazione di impianti pubblicitari è soggetta ad autorizzazione da parte della Giunta Comunale:

- Via Cavour
- Via Roma da intersezione Via Garibaldi sino a intersezione Via Cavour
- Via Pascoli da intersezione Via Cavour sino a intersezione Via Leopardi
- Via Monti da intersezione Via Dante sino a Via Cavour
- Via V. Emanuele II da intersezione Via Garibaldi sino al civico n. 52
- Via Garibaldi

Nelle strade o parti di esse sotto indicate è esclusa l'installazione di impianti pubblicitari:

- Viale Italia lato dispari
- Viale Italia dall'intersezione con Via per Cesano Boscone sino a confine comune Cesano Boscone
- Via per Cesano Boscone
- Via ex Cascina Lavagna
- Via De Gasperi
- Via Togliatti
- Via Nenni
- Viale Liberazione dall'intersezione con Via Fermi sino a confine comune Cesano Boscone
- Viale Liberazione dall'intersezione con Via Fermi sino a confine comune Cesano Boscone
 - Via Galilei
 - Via Verdi
 - Via Resistenza

Rimangono inoltre escluse le strade private o di competenza della Provincia di Milano e dell'ANAS.

4- MAGGIORI RESTRIZIONI ALLE DISTANZE PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA

Le distanze che si applicano all'interno del centro abitato per gli impianti pubblicitari dovranno rispettare le distanze minime previste dal Codice della Strada.

In ogni caso, per impianti paralleli al senso di marcia, è vietato installare in allineamento un numero d'impianti superiore a tre elementi contigui, che devono distanziarsi tra loro per almeno un metro

In caso di impianti luminosi o illuminati le distanze sono aumentate del 50%

5 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO

STRADE IN CATEGORIA NORMALE E STRADE IN CATEGORIA SPECIALE

In base alla popolazione residente, il Comune di Corsico è classificato nella classe III[^] (Art. 3 del Regolamento Comunale) prevista dall'art. 2 del D.Lgs. 15 Novembre 1993, n.507, pertanto il territorio comunale è suddiviso, ai fini dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, in due categorie classificate come normale e speciale (Art. 4 del Regolamento Comunale). Le strade che sono comprese nella zona in categoria speciale sono quelle elencate nell'allegato del "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla

pubblicità e per l'effettuazione del servizio sulle pubbliche affissioni" alla lettera A, in riferimento alla delibera di Giunta Municipale n.914 del 21/06/1994. Ai fini della regolamentazione dell'installazioni pubblicitarie la classificazione della zona normale o speciale non genera differenze nelle norme da rispettare ma è limitata ad un diverso trattamento di imposta.

6 - CRITERI GENERALI PER LE INSTALLAZIONI DI IMPIANTI PUBBLICITARI

I criteri guida principali per le installazioni di impianti pubblicitari sono il rispetto:
della normativa
della sicurezza
della funzionalità
del decoro

NORMATIVA

Il ripristino e le nuove installazioni dovranno rispettare la normativa in vigore in materia e i criteri e le deroghe stabilite nel presente Piano.

SICUREZZA

E' necessario garantire che gli impianti pubblicitari non costituiscano, in alcun modo, pericolo o disturbo per la sicurezza stradale, sia per quanto concerne la circolazione veicolare sia per quella pedonale. Particolare attenzione è da rivolgere agli aspetti più propriamente visivi oltrechè ai criteri di tipo antinfortunistico, ai quali la progettazione e l'ubicazione dovranno conformarsi.

FUNZIONALITA'

Particolare attenzione è da rivolgere al tema della fruibilità del contesto urbano. L'obiettivo è quello di garantire che gli impianti pubblicitari non costituiscano impedimento ad un funzionale e razionale utilizzo del territorio e, nello stesso tempo, soddisfare nel miglior modo possibile le peculiari esigenze della realtà locale.

DECORO

Gli impianti pubblicitari installati sul territorio comunale non devono costituire elementi di disturbo all'estetica dell'ambiente urbano. A questo scopo dovrà essere posta particolare cura da parte degli Uffici preposti, affinché gli impianti da installare siano tutti omogenei ed uniformi dal punto di vista formale e cromatico, evitando il posizionamento di impianti di formati diversi negli stessi luoghi.

Per quanto riguarda i messaggi pubblicitari esposti su tutto il territorio comunale devono essere assolutamente rispettati i principi di rispetto del pubblico pudore e della decenza.

L'Amministrazione Comunale si riserva di consultare l'Autorità sulla Pubblicità per tutte quelle situazioni che presentino motivazioni di oltraggio ai principi di cui sopra ed esposti sull'intero territorio comunale.

Al fine di assicurare il rispetto della normativa, della sicurezza, della funzionalità e del decoro ogni ripristino o nuova installazione di impianto pubblicitario è soggetto a specifica autorizzazione di cui al successivo art 9

7 - NORME GENERALI PER LE INSTALLAZIONI DI IMPIANTI PUBBLICITARI

Il posizionamento di qualsiasi impianto pubblicitario dovrà sempre rispettare le seguenti prescrizioni relative agli argomenti di seguito illustrati:

FORMA E COLORE

I cartelli e gli altri impianti pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o di triangolo. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli e negli altri impianti pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità. Le tipologie di strutture impiegate dovranno essere il più possibile conformi a quelle previste nelle caratteristiche tecniche allegate e verniciate in colore verde foresta RAL 6005.

MATERIALI

I cartelli e gli altri impianti pubblicitari devono essere esclusivamente realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

STRUTTURA

Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi, con specifico riferimento al D.M.12-02-82. Nel caso in cui anche il retro della struttura sia esposto alla pubblica vista esso dovrà essere rifinito ed oggetto di manutenzione alla stessa stregua dell'impianto.

Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti al cui realizzazione e posa in opera sia regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione.

DISTANZE

Tutte le distanze che devono essere rispettate dagli impianti pubblicitari saranno misurate dalle estremità degli impianti stessi nella direzione del senso di marcia. Le distanze relative a monumenti ed opere d'arte in genere sono richieste unicamente se l'impianto entra, da qualsiasi posizione, nel campo visivo dell'elemento da rispettare. Tali distanze saranno chieste ed inserite come prescrizione autorizzativa da parte dell'ufficio competente che analizzerà il singolo caso, previo nulla osta, ove necessario, da parte della Soprintendenza.

ILLUMINAZIONE

L'illuminazione degli impianti dovrà essere conforme alla Legge Regionale 27 marzo 2000, n. 17 e s.m.i. Nessun impianto potrà avere luce intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per mq, o che comunque provochi abbagliamento. I cartelli e gli altri impianti pubblicitari luminosi devono avere una sagoma rettangolare che, in ogni caso, non può essere quella di disco o triangolo.

L'utilizzo della croce rossa luminosa è consentito esclusivamente nelle fattispecie previste dalle specifiche normative.

All'interno del centro abitato, nel caso di impianti luminosi o illuminati, tutte le distanze indicate nel presente Piano dovranno essere aumentate del 50%.

L'impianto elettrico di ciascun impianto pubblicitario dovrà essere dotato di una protezione contro i contatti indiretti mediante trasformatore di isolamento di Classe II, di protezione contro i cortocircuiti e i sovraccarichi a mezzo di interruttori magneto termici che isolino l'impianto elettrico dell'impianto pubblicitario in caso di anomalia, in modo tale da evitare ogni tipo di interferenza sulla linea di alimentazione.

Ogni eventuale scavo che si renda necessario eseguire per l'esecuzione dei collegamenti sarà a carico della ditta richiedente la quale si impegna a ripristinare il suolo a regola d'arte.

POSIZIONAMENTO

Il posizionamento degli impianti pubblicitari, dovrà avvenire in modo tale da consentire sempre la perfetta visibilità degli impianti semaforici a partire da una distanza minima di 75 metri, non dovranno cioè essere collocati in un punto che interrompa la percezione visiva del semaforo e dei segnali dello stesso alla distanza sopra indicata.

Gli impianti non potranno essere posti diagonalmente rispetto alla strada (cioè saranno posti o paralleli o perpendicolari). Nel caso in cui per motivi tecnici il posizionamento diagonale sia inevitabile, gli impianti dovranno rispettare specifiche prescrizioni.

Gli impianti pubblicitari "a bandiera", posti perpendicolarmente al senso di marcia, qualora non sporgano all'interno della carreggiata, dovranno avere il margine inferiore ad un'altezza non inferiore a m. 2,5 dal Piano stradale o dal marciapiede e la loro massima sporgenza deve rimanere arretrata di almeno cm.30 dalla verticale del ciglio del marciapiede; nel caso in cui si prospettino sulla carreggiata, dovranno essere posti ad un'altezza minima dal suolo di m. 5,1. E' comunque vietata l'installazione di impianti per la pubblicità permanente in corrispondenza di intersezioni, cunette o dossi, sui cavalcavia e loro rampe, sui parapetti stradali, sulle banchine di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e segnalamento.

LIMITAZIONI E DIVIETI

Nell'ambito e in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela architettonica, di bellezze naturali, paesaggistiche e ambientali non può essere autorizzato il collocamento di cartelli o altri impianti pubblicitari se non con il previo consenso dell'Amministrazione comunale.

Sugli edifici e nei pressi di luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici pubblici e nelle loro immediate adiacenze, è vietato collocare cartelli ed altri impianti di pubblicità. Può essere autorizzata l'apposizione, sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti, di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale, dimensione e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti previa apposita autorizzazione comunale.

Nelle località di cui sopra e sul percorso d'immediato accesso agli edifici può essere invece autorizzata l'installazione, con idonee modalità di inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e di informazione di cui agli artt. 131,134,135,136 del regolamento di attuazione del Codice della Strada D.P.R. 495/92 così come modificato dal DPR 16 settembre 1996, n. 610.

E' vietato utilizzare alberi, pali adibiti ad altri usi o strutture provvisorie per l'apposizione di striscioni, stendardi, gonfaloni,bandiere e cartelloni pubblicitari in genere se non con apposita autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

Nel territorio comunale è vietata ogni forma di pubblicità effettuata con veicoli, aeromobili, palloni frenati, messaggi sonori o mediante distribuzione di manifestini o altro materiale pubblicitario e comunque in forma ambulante.

Il volantaggio nonché la sosta di veicoli adibiti a fini pubblicitari è ammessa solo in periodo elettorale previo rilascio di specifica autorizzazione. La formale richiesta di autorizzazione deve pervenire 15 giorni lavorativi prima dell'evento e deve riportare anche la durata dello stesso. La

sosta dei veicoli è autorizzata unicamente nell'area dove si svolge l'evento ed in prossimità della stessa, nel rispetto delle norme del codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione. In tal caso è dovuta l'imposta prevista dal comma 1 dell'art. 13 del D.Lgs. 507/93. Ove i veicoli adibiti a fini pubblicitari sostino nel territorio comunale senza la preventiva autorizzazione saranno applicate le disposizioni previste dal comma 4 dell'art. 8 del citato D.Lgs.

8- DISCIPLINA DELLE INSTALLAZIONI DEI MEZZI PUBBLICITARI

NORMATIVA GENERALE

Per tutte le strade del territorio comunale e loro pertinenze definite di tipo F, valgono le norme del Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione.

Su tutto il territorio comunale, è permessa l'installazione di transenne parapedonali, ai sensi di quanto previsto dall'art. 51 del DPR 16 Dicembre 1992 n. 495, con le modifiche introdotte dal DPR 16 Settembre 1996 n. 610 recanti dove ammesso pannelli con messaggi pubblicitari

La segnaletica direzionale privata, su tutto il territorio comunale, deve essere conforme alle indicazioni contenute nell'art. 134 del Regolamento di attuazione e di esecuzione del Nuovo Codice della Strada, come pure l'utilizzo di preinsegne. Inoltre è sempre soggetta al pagamento dell'Imposta comunale sulla pubblicità.

In ogni caso la segnaletica privata non deve creare confusione con la segnaletica stradale pubblica e le installazioni su aree o immobili di proprietà privata devono essere conformi a quanto stabilito dall'art. 82 del Regolamento edilizio comunale. Se le strutture sono installate su marciapiede, devono essere rispettate le distanze utili previste dai regolamenti per il passaggio di disabili ed in ogni caso non compromettere la funzionalità del marciapiede per tale passaggio.

Impianti con superficie espositiva uguale o superiore a mq 18 per ogni singola facciata (Poster) è soggetta a preventiva autorizzazione da parte della Giunta Comunale.

Qualsiasi impianto pubblicitario dovrà essere realizzato ed installato in modo da armonizzarsi per forma e colore, con l'ambiente circostante nel rispetto delle caratteristiche allegare al presente Piano. L'impianto ed il messaggio contenuto dovrà inoltre maggiormente rispettare la morale delle persone frequentanti i luoghi compresi in tale zona, specialmente per gli edifici pubblici, le chiese, le scuole e il cimitero. L'Amministrazione Comunale gode di particolare discrezionalità nell'esprimere eventuali dinieghi o prescrizioni al rilascio autorizzazioni in particolare per il rispetto della sicurezza e del decoro cittadino.

9 - AUTORIZZAZIONI

L'installazione di tutti gli impianti pubblicitari è soggetta al rilascio della necessaria autorizzazione.

Il Servizio Gestione Beni Comunali, verificato che l'istanza pervenuta per l'autorizzazione alla posa di impianti pubblicitari e segnaletici sia conforme alle norme contenute nel presente Piano provvede a rilasciare l'autorizzazione in capo al soggetto richiedente.

L'istanza per installare impianti di pubblicità temporanea deve pervenire almeno quindici giorni lavorativi prima.

L'istruttoria amministrativa prevede l'esame delle norme del presente Piano, il preventivo rilascio di specifico parere, ai sensi del Codice della Strada, da parte del Comando di Polizia Locale e di parere tecnico da parte dell'Ufficio Tecnico comunale, sentita la Commissione edilizia per impianti di dimensioni uguali o superiori a mq 18. Nel caso di strade di competenza di Enti diversi dal

Comune, il soggetto interessato dovrà richiedere l'autorizzazione preventiva, per quanto rilevante al fine dell'applicazione delle norme del Codice della Strada D.Lgs.285/92 e del relativo regolamento di attuazione D.P.R. 495/92 per il posizionamento di cartelli e di altri impianti pubblicitari lungo le strade o aree ai sotto indicati Enti:

- per le strade e le autostrade statali alla direzione compartimentale dell'A.N.A.S. competente per territorio o dagli uffici speciali per le autostrade
- per le autostrade in concessione alla società concessionaria
- per le strade regionali, provinciali, e di proprietà di altri Enti, alle rispettive amministrazioni
- per le aree di proprietà delle ferrovie o di soggetti privati ai rispettivi soggetti

L'installazione degli impianti pubblicitari e/o di segnaletica verticale privata è sempre subordinata al rilascio dell'autorizzazione ai sensi del presente Piano, indipendentemente dal fatto che si richieda di collocarli all'interno o all'esterno della perimetrazione del centro abitato e/o su strade di proprietà o competenza (ai sensi del Codice della Strada) di altri Enti; nel caso la collocazione venga richiesta su strade di proprietà di altri Enti, in allegato all'istanza di autorizzazione dovrà essere allegata l'autorizzazione rilasciata dall'Ente competente ai sensi del D.P.R. 495/92; la presenza della sola autorizzazione ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. 495/92 rilasciata da Enti diversi dal Comune di Corsico non abilita di per se all'installazione dell'impianto, permanendo in capo al Comune di Corsico l'autorizzazione conclusiva.

DOCUMENTAZIONE

Il soggetto interessato al rilascio di un'autorizzazione per l'installazione di impianti pubblicitari, deve presentare la relativa domanda al Servizio Gestione Beni Comunali allegando in triplice copia:

- Un progetto in scala adeguata delle viste dell'impianto con l'indicazione di materiali e misure e di una planimetria indicante il sito di installazione, comprensiva di rilievo fotografico del contesto urbano adiacente. Per le posizioni su edifici, le fotografie devono essere tali da consentire una completa visione di basamento e facciata, con gli eventuali altri impianti pubblicitari esistenti.
- Un'autodichiarazione, redatta ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità e la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e delle persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità.
- Una relazione tecnica che attesti la conformità dell'installazione da effettuare alle norme del presente Piano.
- Nel caso di impianti che utilizzino circuiti elettrici, il progetto va completato con l'autodichiarazione della sua conformità a tutta la normativa vigente in materia.
- Il nulla osta tecnico dell'Ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale e ci si trovi all'interno del centro abitato e, o in ogni caso una dichiarazione liberatoria degli eventuali terzi interessati, siano essi soggetti pubblici o privati.
- L'autorizzazione rilasciata da Enti diversi come sopra specificato, quando l'intervento ricade al di fuori del centro abitato su strade di proprietà di Enti diversi dal Comune.
- Copia del bozzetto grafico. Se l'autorizzazione viene richiesta per più mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche, è da allegare una sola copia dello stesso.
- Per l'installazione di più impianti pubblicitari è presentata una sola domanda ed una sola autodichiarazione.

RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Il Servizio Gestione Beni Comunali che riceve la domanda entro i 60 giorni successivi, concede o nega l'autorizzazione. Essa dovrà essere intestata al soggetto richiedente. In caso di diniego, questo

deve essere motivato. In caso di mancata installazione nel termine di mesi sei dal rilascio dell'autorizzazione, la stessa si intende revocata. Potrà essere riattivata previa presentazione di nuova istanza.

Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario esposto, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio al concessionario per la gestione della pubblicità (art. 8 – comma 2 del D.Lgs. 507/93) ai fini dell'eventuale conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

DURATA

Salva diversa indicazione, l'autorizzazione all'installazione di cartelli o di impianti pubblicitari permanenti ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile dietro presentazione di formale richiesta.

10 - CANONE DI CONCESSIONE PER UTILIZZO SUOLO PUBBLICO

Il canone che il soggetto richiedente deve versare per il rilascio dell'autorizzazione è determinato dall'Amministrazione Comunale.

Il mancato pagamento del Canone di concessione produce l'immediata revoca dell'autorizzazione e la rimozione dei cartelli da parte degli Uffici comunali con addebito delle spese al soggetto titolare dell'autorizzazione.

Per gli impianti pubblicitari temporanei la tassa per l'occupazione di suolo pubblico, va versata al competente ufficio comunale, dopo il rilascio della concessione e prima dell'installazione degli impianti.

Il mancato pagamento della TOSAP produce l'immediata revoca dell'autorizzazione e la rimozione dei cartelli da parte degli Uffici comunali con addebito delle spese al soggetto titolare dell'autorizzazione.

11- OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di :

- Rispettare nell'effettuare la pubblicità le norme di sicurezza prescritte dai Regolamenti Comunali, dal Nuovo Codice della Strada e dal presente Piano.
- Verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, delle relative strutture di sostegno ed effettuare tempestivamente tutti gli interventi necessari al loro ripristino in caso di danneggiamento, usura, pulizia da fregi o graffiti.
- Adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'Ente competente ai sensi dell'art. 405, comma 1 del Regolamento di esecuzione ed attuazione dell'art. 228 del Nuovo Codice della Strada, al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze.
- Procedere alla rimozione nel caso di scadenza naturale, decadenza o revoca dell'autorizzazione o insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'Ente competente al rilascio.
- Stipulare idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi avente durata pari al periodo autorizzato.

E' fatto inoltre obbligo, al titolare dell'autorizzazione rilasciata per la posa di mezzi temporanei, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali qualora i mezzi non facciano parte di circuiti fissi adibiti all'esposizione di spazi temporanei.

Le disposizioni citate si applicano anche nel caso in cui l'installazione o la posa del mezzo pubblicitario sia avvenuta a seguito del verificarsi del silenzio assenso da parte del Comune.

TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE

Su ogni cartello o impianto pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta preferibilmente metallica ed incisa oppure serigrafata in modo indelebile, posta in posizione facilmente accessibile e visibile, sulla quale sono riportati le seguenti diciture:

- Comune di Corsico e numero di autorizzazione
- Ragione sociale del soggetto autorizzato
- Data di scadenza autorizzazione

La targhetta di cui sopra deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su essa riportati.

12 - VIGILANZA

L'Amministrazione Comunale vigilerà, per mezzo del proprio personale competente, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri impianti pubblicitari rispetto a quanto autorizzato; sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione oltre che sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse.

Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, dovrà essere contestata a mezzo specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione che deve procedere entro il termine fissato. Decorso tale termine l'Amministrazione comunale, valutate le osservazioni avanzate dal soggetto, entro quindici giorni, provvederà d'ufficio, rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione, oppure procedere alla rimozione dell'impianto in causa.

Limitatamente al disposto dell'art. 23, comma 3, del Nuovo Codice della Strada la vigilanza può essere svolta, nell'ambito delle rispettive competenze, anche da funzionari dei Ministeri dell'Ambiente e dei Beni Culturali, i quali trasmettono le proprie segnalazioni all'Ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.

Tutti i messaggi pubblicitari e propagandistici che possono essere variati senza autorizzazione ai sensi dell'art. 53, comma 8 e 9, se non rispondenti al disposto dell'art. 23, comma 1, del Nuovo Codice della Strada, devono essere rimossi entro le quarantotto ore successive alla notifica del verbale di contestazione, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione. Tutti i mezzi esposti difformemente dalle autorizzazioni rilasciate, dovranno essere rimossi previa contestazione scritta, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione, entro il termine di quarantotto ore dalla diffida pervenuta. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio, rivalendosi per le spese sostenute sul soggetto titolare dell'autorizzazione.

13 - RIMOZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI ABUSIVI

Gli impianti installati senza aver inoltrato e/o ottenuto la prevista autorizzazione all'installazione, sono abusivi. Sono da ritenersi abusivi anche quegli impianti per i quali si è provveduto alla revoca dell'autorizzazione o che non sono conformi alle disposizioni del presente Piano.

Gli impianti che vengano rilevati come abusivi, così come sopra definiti dovranno essere rimossi a seguito dell'emanazione di specifica ordinanza che dovrà essere notificata al soggetto individuato come proprietario del mezzo oppure ove questo non venisse individuato al soggetto fruitore del

messaggio. L'ordinanza andrà anche notificata nel caso questo fosse soggetto privato, al proprietario del terreno su cui il mezzo è stato installato; l'impianto andrà quindi rimosso entro il termine indicato nell'ordinanza che non può essere in ogni caso superiore a 30 giorni. In caso di inottemperanza da parte del trasgressore la rimozione sarà effettuata a cura del Comune e il mezzo rimosso sarà sequestrato a cura dello stesso e a garanzia dei costi di rimozione e del pagamento delle relative sanzioni così come disposto dall'art. 24 del D.Lgs. 507/93.

Nel caso in cui gli impianti pubblicitari siano installati su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio del Comune o nel caso in cui la loro ubicazione lungo strade e fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel Piano, il Comune esegue senza indugio la rimozione dell'impianto pubblicitario. Successivamente alla stessa il Comune provvederà al recupero delle spese sostenute.

14 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

Qualunque violazione del presente Piano, sarà sottoposta alle sanzioni previste dal Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, Titolo III.

15 - NORME TRANSITORIE

Gli impianti pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all'entrata in vigore del presente Piano e non rispondenti alle disposizioni dello stesso, dovranno essere adeguati alla nuova normativa e/o rimossi alla prima scadenza

Per gli impianti pubblicitari che, in base alle distanze minime previste, occorre provvedere ad uno spostamento, si procede per ogni lato della strada nella direzione del senso di marcia, effettuando gli spostamenti unicamente negli interspazi risultanti tra i successivi punti di riferimento (intersezioni, segnali stradali, ecc.). I segnali stradali autorizzati in precedenza e che non possono più trovare collocazione devono essere rimossi e collocati in altro tratto stradale disponibile solo dopo il rilascio di una nuova autorizzazione per la diversa posizione, fermi restando la durata e gli importi già corrisposti per l'autorizzazione originaria.